

28 novembre 2003

Ns. Rif. n. 3413/03 AV/ec

ELTRAFF s.r.l.

Spett.le
MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione per l'armonizzazione del Mercato e la
Tutela dei Consumatori
UFFICIO D2
Via Molise, 2

Via T. Tasso, 46 - 20049 Concorezzo (Milano) - Italy
Tel. 039.6040268 r.a. - Fax 039.6041282
Internet: www.eltraff.com - E-mail: info@eltraff.com
Codice Fiscale 08625900157 - Partita Iva 00917650962
n. Iscr. Reg. Imp. Monza 35566 - n. Iscr. R.E.A. Milano 1237753

00187

ROMA

OGGETTO: - Osservazioni lettera 04.06.2001 Prot. 1253611

La sottoscritta Società produce e commercializza misuratori di velocità dei veicoli, denominati in particolare TELELASER e VELOMATIC (talvolta impropriamente chiamati AUTOVELOX) destinati alla Polizia Stradale, alle varie Polizie Municipali e Provinciali finalizzate al controllo dei limiti di velocità e alla conseguente sanzione degli eccessi.


E' bene precisare che tali misuratori possono funzionare solamente da terra e non a bordo del veicolo controllato come ad esempio i Cronotachigrafi.

Nei vari ricorsi che i trasgressori presentano all'Ente che ha comminato la multa viene talvolta presentata a sostegno delle proprie tesi uno stralcio della lettera indicata in oggetto dove nel commentare l'Art. 1 del D.M. 182/2000 si dice: " Per una esauriente definizione degli strumenti si precisa che alla locuzione "transazione commerciale" va attribuito un significato estensivo per il quale sono da intendersi soggetti all'obbligo della verifica periodica tutti degli strumenti adoperati in operazioni di pesatura e di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa, tariffa, tassa, indennità)" In base a questa nota il trasgressore è portato a pensare che anche i misuratori da noi prodotti e commercializzati ricentrino nella categoria degli strumenti soggetti a verifica ai sensi del già citato DECRETO MINISTERIALE 28 MARZO 2000 n° 182.

Tenendo conto che tali misuratori sono soggetti a una normativa contenuta nel Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 N. 285 (Codice della Strada) nel suo relativo regolamento e nei vari Decreti Ministeriali in seguito emanati, chiediamo a codesta Spett.le Direzione di precisare se i misuratori istantanei di velocità utilizzati dagli operatori di Polizia Stradale, e da tutte le altre Polizie, sono soggetti a verifica da parte degli uffici metrologici con le modalità contenute del Decreto 28 Marzo 2000 n° 182.

In attesa di un Vs. chiarimento del problema Vi ringraziamo per la Vs. collaborazione e Vi porgiamo i ns. migliori saluti.

ELTRAFF s.r.l.
Antonio VIGANO





28 APR. 2004

20

Roma,

Al ELTRAFF

Via T. Tasso, 46

20049 Concorezzo (MI)

Ministero
delle Attività Produttive
Direzione Generale per l'Armonizzazione del
Mercato e la Tutela dei Consumatori
Ufficio D3- Strumenti di misura
Prot. N° 1336085 Allegati
Risposta al Foglio N°
dal

OGGETTO Apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità.

Si fa riferimento alla lettera protocollo n. 3413/03 AV7ec del 28 novembre 2003, con la quale codesta ditta chiede un chiarimento in ordine al contenuto della nota ministeriale n. 1253611 del 4 giugno 2001, riguardante gli strumenti soggetti all'obbligo della verifica periodica ai sensi dell'art. 1 del decreto 28 marzo 2000, n. 182.

In particolare si chiede se l'obbligo di sottoporre alla verifica periodica "tutti gli strumenti adoperati in operazioni di pesatura e di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa, tariffa, tassa, indennità)" riguardi anche le apparecchiature indicate in oggetto, destinate all'esclusivo accertamento di violazioni al codice della strada.

Al riguardo si rileva che uno strumento di misura può essere sottoposto alla verifica periodica, ai sensi del decreto predetto, da parte delle Camere di Commercio, dei laboratori accreditati e dei fabbricanti metrici, solo se di tipo ammesso alla verifica metrica secondo le norme vigenti in materia.

Tali norme non riguardano le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità, le quali risultano diversamente disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 oltre che dai provvedimenti emanati dal competente ex Ministero dei Lavori Pubblici.

Pertanto, si esprime il parere che l'esistenza di una diversa e specifica normativa di riferimento esclude che le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità siano soggette all'obbligo della verifica periodica disciplinata dal decreto 28 marzo 2000, n. 182.

Il Dirigente
Dott. Giovanni Conti

Espresso in data 28/04/2004 per la consegna in data 28/04/2004 al destinatario. Il P. di riferimento è il numero di protocollo 1336085/04.

ISTITUTO POLIGRAFICO E LEGGERIA DELLO STATO - I